



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA' - UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORD. N. 735

Prot. n. _____ del 06/10/24

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA II° TRAVERSA
MONTESANO DAL 07/10/2024 AL 11/10/2024**

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. n. 237629 del 02/10/2024 dell'Arch. Santo Surace, nato a Reggio Calabria il 10/08/1973 - P.E.O. ssurace@oappc-rc.it che in qualità di tecnico incaricato per l'intervento edilizio di manutenzione straordinaria di un fabbricato censito presso il N.C.E.U. del comune di Reggio Calabria, foglio 90, particella 908, richiedeva la modifica della circolazione con senso unico alternato nel tratto di strada denominato II° traversa Montesano, antistante il prospetto del fabbricato oggetto dei lavori e fino all'intersezione con via Reggio Campi II° tronco - diramazione Barreca per il posizionamento di un sollevatore telescopico attrezzato di pedana per una superficie di mq 18,52 e per una durata di gg. 5 (cinque) a partire dal 07/10/2024;

Vista l'"AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO" prot. n. 227904 del 20/09/2024 rilasciata dal Settore Sviluppo Economico Cultura e Turismo - Servizio Occupazione Suolo del Comune di Reggio Calabria;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

in via II° Traversa Montesano, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Reggio Campi II° tronco - diramazione Barreca e l'intersezione con via Reggio Campi II° tronco
(vedi elaborati grafici e relazione tecnica allegati parte integrante del presente provvedimento)

- l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati;
- l'istituzione del senso unico alternato;
- il limite di velocità a 20 km/h;
- segnaletica lavori in corso;
- restringimento della carreggiata;

dal giorno 07/10/2024 al giorno 11/10/2024 (gg. 5) dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori denominata “**Camera Costruzioni s.r.l.**” nella persona del legale rappresentante Arch. Marcello Ienari nato a Reggio Calabria ed ivi residente in via sott’argine Calopinace, 1/B che dovrà approntare l’area di cantiere delimitandola e dotandola di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell’art. 21 del D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La ditta incaricata con il proprio direttore dei lavori dovranno disciplinare la circolazione nelle aree oggetto del presente dispositivo e per come rappresentato negli elaborati grafici allegati e parte integrante avvalendosi di proprio personale munito di paletta da moviere, ricetrasmittenti, dispositivi catarifrangenti e D.P.I. previsti dal D. Lgs. n. 81/2008)

L’installazione e la manutenzione della segnaletica occorrente per la corretta esecuzione della presente ordinanza, sia predisposta nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 C.D.S. e relativi articoli del regolamento di attuazione integrata dal Decreto M.I.T. del 10/07/2022 pubblicato in G.U. il 26/09/2022) adeguandosi allo schema di segnalazione della tav. 84.

Le aree di cantiere dovranno essere approntate dalla ditta esecutrice dei lavori a proprie cure e spese delimitandole e dotandole di segnaletica diurna e notturna a norma dell’art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

Ogni zona oggetto di lavorazioni dev’essere munita, per tutto il periodo delle di esecuzione dei lavori, di segnaletica diurna e notturna nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro a fine di ogni giornata lavorativa.

A fine lavori dev’essere ripristinato lo *status quo ante* per la segnaletica esistente nonché per la viabilità nelle aree oggetto del presente provvedimento.

Alla stessa ditta esecutrice e per essa, al direttore dei lavori si prescrive da ultimo di:

- comunicare per iscritto all’Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. polizia_municipale@pec.reggiocal.it la data e l’ora della messa in opera della segnaletica occorrente in cantiere (sia di sosta che di interdizione);
- adottare tutte le misure precauzionali previste dalla normativa sulla sicurezza in ogni ambito giuridico nonché, con riguardo alla competenza dell’Ufficio scrivente, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione sia veicolare che pedonale.

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall’inosservanza delle norme di sicurezza per l’incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).


La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L’ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento ;



- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 06/10/24

Il Responsabile del Servizio

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

